



TRIBUNALE DI VICENZA

*REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

*Il TRIBUNALE di VICENZA- Settore delle controversie di lavoro e
di assistenza e previdenza sociale-*

in persona del giudice dottor Gaetano Campo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n.
1551 \ 2016 del Registro Generale e promossa da

rappresentato e difeso dall' avv. MENEGOTTO MASSIMO

-ricorrente -

nei confronti di

INPS

rappresentato e difeso dall' avv.

-resistente-

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro

Causa discussa all'udienza dell'11-5-2017.

Conclusioni formulate dalle parti come in atti.

Le questioni oggetto di causa

Con ricorso depositato in data 21-9-2016, il signor _____ ha
proposto opposizione all'avviso di addebito, notificatogli il 12-8-2016,
diretto al pagamento in favore dell'INPS della somma di € 59.239,72 a titolo
di contributi per lavoratori dipendenti, relativi al periodo da aprile 2012 a
settembre 2013. A fondamento dell'opposizione ha eccepito la carenza di
motivazione dell'avviso e l'infondatezza nel merito della pretesa dell'istituto.
a questo proposito, ha ritenuto l'insussistenza dell'addebito oggetto del





TRIBUNALE DI VICENZA

verbale di accertamento e l'assenza di previsione normativa concernente la conversione dei contratti di lavoro intermittente in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Ha quindi contestato l'ammontare delle somme richieste.

L'INPS si è costituito contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

La causa è stata decisa con sentenza non definitiva all'udienza dell'11-5-2017 ed è proseguita per l'acquisizione di conteggi conseguenti alla statuizione contenuta nella sentenza.

Motivi della decisione

Quanto al primo motivo di opposizione, si ritiene che l'avviso di mora sia congruamente motivato, con riferimento alla possibilità di risalire al verbale ispettivo e, per il ricorrente, di predisporre adeguate difese nel merito.

La vicenda trae origine dal verbale ispettivo del 7-2-2014, con cui è stato accertato che il ricorrente, titolare di un pubblico esercizio operante nel settore della ristorazione, avrebbe redatto il DVR tardivamente, in data 29-5-2012, con la conseguente nullità dei contratti di lavoro intermittente stipulati con quattro lavoratori, con la conseguente loro conversione in ordinari contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il ricorrente contesta la violazione dell'art. 28 comma 3 D. Lgs. 81\2008, sostenendo di aver costituito l'impresa il 28-3-2012 e di aver elaborato il DVR il 29-5-2012, entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'attività.

Tale rilievo non è tuttavia pertinente alla fattispecie esaminata, dal momento che la violazione riscontrata è essenzialmente costituita dall'assunzione con contratto di lavoro intermittente di quattro lavoratori in assenza della predisposizione del DVR.

Vien in considerazione la previsione dell'art. 34 comma 3 lettera c) D. Lgs. 276\2003, che stabilisce il divieto di assunzione con contratti di lavoro





TRIBUNALE DI VICENZA

intermittente alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, redigendo il relativo documento.

Nel caso in esame è documentale che i rapporti siano iniziati prima della predisposizione del documento, per cui la questione oggetto di causa è costituita dall'individuazione delle conseguenze del divieto stabilito dalla norma richiamata.

A questo proposito, soccorre la sentenza n. 5241\2012 della Corte di Cassazione, redatta in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. La sentenza enuncia tuttavia un principio riferibile a tutte le ipotesi di lavoro atipico, per cui *“In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.”*

L'applicazione di questo principio alla fattispecie in esame consente di superare il contrario orientamento della giurisprudenza di merito richiamata dal ricorrente (cfr. Tribunale Monza, 15-10-2012, in Foro it., 2012, I, col. 3522), che esclude la conversione del contratto di lavoro intermittente nell'ipotesi di sua stipulazione al di fuori dei limiti stabiliti dalla disciplina normativa, atteso il mancato richiamo espresso alla disciplina del D. Lgs. 368\2001.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, deve invece ritenersi che le esigenze di protezione di un diritto primario, come quello alla salute,



**TRIBUNALE DI VICENZA**

non possano che portare alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro atipici, tra cui quello in esame, stipulati in violazione della specifica norma di prevenzione, che esige una particolare protezione di questi lavoratori. L'unica conseguenza ammissibile, attesa la nullità di questi rapporti, è la riconduzione del rapporto alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciò ai sensi dell'art. 1419 c.c.

Le conseguenze di questa interpretazione sulla fattispecie in esame portano a ritenere fondata la tesi dell'INPS riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro oggetto del verbale ispettivo.

Quanto alla determinazione dell'ammontare dei contributi, deve ritenersi fondata la tesi difensiva dell'opponente, diretta a calcolare l'importo sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate. A questo proposito, va infatti rilevato che l'orario di lavoro, in assenza di elementi di segno diverso, è stato concordato tra le parti, per cui non vi è stato pagamento della retribuzione nelle ore in cui il lavoratore non aveva l'obbligo di reperibilità, dovendo tenersi conto dell'orario contrattuale, come voluto e determinato dalle parti.

Per queste ragioni, allo scopo di calcolare i contributi sulla base di questo parametro e di verificare quanto già versato dal ricorrente, andrà disposta la prosecuzione della causa con separata ordinanza.

P.Q.M.

- 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara dovuti i contributi calcolati sulla base dell'orario contrattuale;
- 2) Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
- 3) Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Vicenza, 11-5-2017.

Il cancelliere

Il giudice del lavoro

(dr. Gaetano Campo)

